

Allegato E

**Alla DCC 59
del 27.11.2017**



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO

De.Co.

Denominazione comunale

APPROVATO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 27.11.2017

testo come emendato

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Procedimento per la concessione del marchio De.Co.

Art. 3 – Istituzione del Registro De.Co.

Art. 4 – Commissione comunale per la De.Co.

Art. 5 – Marchio De.Co.

Art. 6 – Uso del Marchio

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 8 – Struttura organizzativa competente

Art. 9 – Controlli e sanzioni

Art. 10 – Iniziative comunali

Art. 11 – norme finali

Art. 12 – Foro Competente

Allegato A: Fac-simile di domanda da compilare in bollo

Allegato B Scheda prodotto

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali o di altro tipo, locali, che costituiscono una risorsa per lo sviluppo della competitività e dell'economia del territorio del Comune di Cordenons.
2. A tal fine Il Comune di Cordenons, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, istituisce il marchio comunale, denominato De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale") che non è un marchio di qualità, ma di attestazione di produzione locale.
3. Viene istituito altresì un apposito registro, in cui vengono annotati i prodotti e le aziende a cui viene concesso l'uso del marchio.

Art. 2 Procedimento per la concessione del marchio De.Co.

1. Il marchio De.Co. e il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Cordenons.
2. Il marchio viene concesso in uso su istanza di parte, corredata da una adeguata documentazione che evidenzia le caratteristiche analitiche e di processo del prodotto, nonché l'origine nel territorio comunale;
3. L'istanza, presentata utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente Regolamento "A" e "B", viene esaminata dalla commissione comunale di cui all'art.4 del presente regolamento, che formula una proposta;
4. Il Sindaco decide sull'istanza di parte, sulla base della proposta commissione, disponendo, in caso di accoglimento, l'iscrizione nel registro;
5. Il Sindaco con decreto iscrive il prodotto e/o l'impresa nel registro. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), al modello del marchio e alle modalità di utilizzo.

Art. 3 Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito un registro pubblico per i prodotti del territorio del Comune di Cordenons che ottengono la De.Co..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto e costituisce titolo autorizzativo all'utilizzo del marchio De.Co..
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a. i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - b. le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti per i quali hanno presentato istanza di iscrizione
 - c. gli estremi del decreto del Sindaco che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti:
 - 4.1 agro-alimentari:
 - a. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - b. carni fresche di animali allevati a Cordenons e loro preparazioni;
 - c. prodotti di origine animale di capi allevati a Cordenons;
 - d. formaggi e altri prodotti derivati dal latte di animali allevati a Cordenons;
 - e. paste fresche, prodotti di panetteria, di gastronomia, di biscotteria, di pasticceria, di confetteria e di gelateria;
 - f. pesci e crostacei allevati a Cordenons e loro preparazioni;
 - g. salse e condimenti;
 - h. piatti tradizionali della cucina cordenonese;
 - i. bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
 - 4.2: prodotti di artigianato locale.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie le cui caratteristiche rispondano alla finalità del presente regolamento.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co.: le imprese agricole, artigianali, e industriali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del territorio del Comune di Cordenons, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

10. La Commissione, d'ufficio, può iscrivere nel registro De.Co. tutti quei prodotti che, in virtù della loro comprovata origine nel territorio comunale, ritiene meritevoli di tutela.

Art. 4 Commissione comunale per la De.Co.

1. La commissione comunale per la De.Co. è composta da tre membri, due scelti dal consiglio comunale, con la tutela della rappresentatività delle minoranze, e uno dal Sindaco. (testo emendato)

1.1 La scelta è effettuata, sulla base dei curricula, attingendo da un elenco aperto di esperti del settore e del territorio cordenonese segnalati dalle associazioni di categoria di riferimento a seguito della pubblicazione di uno specifico avviso pubblico sul sito internet del Comune.

1.2 La nomina a commissario avviene con decreto del Sindaco.

1.3 La commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. In caso di necessità il Sindaco, con decreto, potrà provvedere alla sostituzione di uno o più commissari con le modalità sopra indicate.

2. La commissione, di volta in volta, potrà invitare a partecipare, senza diritto di voto, altri esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, in relazione alla specifica necessità contingente anche attingendo dal suddetto elenco.

3. La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. I lavori sono verbalizzati da un componente.

4. Per i componenti (e per i partecipanti) non è previsto alcun compenso, neppure a titolo di rimborso spese.

5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi nei siti di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo dell'istanza e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà l'iscrivibilità del prodotto al registro De.Co.

7. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte al Sindaco, che deciderà in merito all'iscrizione nel registro De.Co.

Art.5 Marchio De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 viene adottato un apposito Marchio identificativo.

2. Il Marchio, di cui il Comune di Cordenons è titolare esclusivo, verrà registrato come "Marchio collettivo" presso l'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente Camera di Commercio.

3. Il Comune di Cordenons tutela il proprio Marchio da contraffazioni e alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie previste dall'ordinamento.

Art. 6 Uso del Marchio

1. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della propria attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

2. Il Marchio De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile. L'utilizzatore del Marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Marchio De.Co.

3. L'utilizzo del Marchio deve in ogni caso avvenire con sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti.

4. Il Marchio De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, su nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato il Marchio De.Co. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 4.

6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc..

7. Il Comune di Cordenons, proprietario del Marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del Marchio De.Co. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Cordenons.

2. La denominazione comunale può essere riconosciuta a materie prime, lavorati e specialità che siano preparati con ingredienti genuini del territorio di Cordenons.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla produzione, confezionamento, imballaggio, commercializzazione, etichettatura e quelle relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, la commissione potrà valutare se uno o più ingredienti, materiali, parti o componenti possono provenire da aree diverse dal territorio comunale.

8. I soggetti, che presentano l'istanza per l'uso del marchio De.Co., devono attestare l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti con potere decisionale dell'impresa, delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di condanne, anche non definitive, per i reati contro l'ambiente, contro il sentimento degli animali, contro la fede pubblica, contro l'incolumità pubblica, di frode in commercio e di frode alimentare.

Art. 8 - Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali nell'ufficio SUAP.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune può effettuare controlli in osservanza del presente regolamento, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato. Ogni abuso nell'uso del marchio verrà perseguito a termini di legge.

2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela del Comune:

- a. il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c. la perdita dei requisiti richiesti;
- d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 4 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie ed a quelle sulla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori;

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. Il Sindaco, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 4, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

8. In caso di utilizzo del marchio De.Co. da parte di terzi non iscritti nel registro De.Co. è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ed ulteriori azioni in sede giurisdizionale.

Art. 10 – Iniziative comunali

1. Il Comune favorisce la collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla promozione dei prodotti del territorio attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi, può sostenere finanziariamente iniziative e/o manifestazioni di associazioni locali dirette a promuovere i prodotti con il marchio De.Co.

Art. 11 norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Art. 12 Foro Competente

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Pordenone. (testo emendato)

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato A

Al Signor Sindaco
del Comune di Cordenons
Ufficio S.U.A.P.

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di titolare/leg. rapp. della Ditta _____

avente la qualifica di imprenditore ☐ agricolo/ ☐ artigiano/ ☐ commerciante al dettaglio/

☐ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande/altro _____

con sede in _____ Via _____ P. IVA n. _____

premesse:

☐ che la propria ditta produce il prodotto _____

☐ che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co.,

oppure

☐ che il suddetto prodotto non è iscritto nel registro comunale De.Co.,

impegnandosi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, le indicazioni contenute nella documentazione relativa alle caratteristiche analitiche, di processo del prodotto, di origine nel territorio comunale di cui all'allegata "Scheda Prodotto", approvate dal Comune;

CHIEDE

☐ l'iscrizione nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto

oppure

☐ l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo

con possibilità di utilizzare il relativo Marchio.

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del regolamento comunale "De.Co. - Denominazione comunale", attestando a tal fine l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti con potere decisionale dell'impresa, delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di condanne, anche non definitive, per i reati contro l'ambiente, contro il sentimento degli animali, contro la fede pubblica, contro l'incolumità pubblica, di frode in commercio e di frode alimentare;

Cordenons, li _____

Firma _____

Si allega:

1. documentazione relativa alle caratteristiche analitiche, di processo del prodotto, di origine nel territorio comunale.
2. documento di riconoscimento in corso di validità

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000

SCHEDA PRODOTTO	
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	
a) descrizione generale	
b) area di produzione (dati catastali)	
c) metodo di coltivazione / produzione / preparazione (compresi ingredienti e quantità)	
d) impieghi / proprietà e caratteristiche note del prodotto	
e) consumo / commercializzazione del prodotto	
f) altre informazioni utili, le eventuali fasi di trasformazione e confezionamento extra comunale e il nominativo delle aziende utilizzate per il servizio. (testo emendato)	

Cordenons, li _____

Firma _____

Riservato alla commissione

Approvato

Non Approvato

Note: